

BEINASCO SERVIZI S.R.L.

PROCEDURA APERTA

(AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. N. 50 DEL 18.04.2016 E S.M.I.)

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ORDINARIA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI ED ALTRI GENERI VENDIBILI NELLA FARMACIA COMUNALE DI BEINASCO. PERIODO 2019 -2021

1. PREMESSE

La società Beinasco Servizi S.r.l. (in seguito anche solo "S.A.") indice procedura aperta per la fornitura ordinaria di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici ed altri generi vendibili nella Farmacia Comunale di Beinasco (TO) nel periodo 2019 – 2021.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (in seguito anche solo "Codice").

Il luogo della fornitura è presso la Farmacia Comunale di Beinasco (TO) sita in Via Orbassano n. 2
Codice NUTS: ITC11 - CPV 33690000

Il **Responsabile del procedimento** (in seguito anche solo "RUP") ai sensi dell'art. 31 del Codice è Dott.ssa Botticella Tiziana (tel. 011/3589125).

Per quanto non espressamente disposto dalle norme e condizioni di cui al presente disciplinare, si fa riferimento a quanto previsto dalle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili, nonché alla normativa comunitaria statale e regionale in materia di contratti pubblici.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Disciplinare di gara
- 2) Capitolato speciale
- 3) Codice di comportamento del Comune di Beinasco

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.beinascoservizi.it>

La documentazione di gara è disponibile anche presso gli uffici della Beinasco Servizi S.r.l., siti in Beinasco (TO), Via Serea n. 9/1, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, previo appuntamento telefonico al numero (tel. 011/3989742) fino a 10 (dieci) giorni prima della

scadenza per la presentazione delle offerte. Il legale rappresentante dell'operatore economico, o un soggetto delegato, potrà prendere visione della suddetta documentazione.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte al seguente indirizzo di posta elettronica: beinascoservizi@beinascoservizi.it.

Oltre detto termine non sarà garantita una tempestiva risposta ai quesiti posti.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet societario: <http://www.beinascoservizi.it>

Dette pubblicazioni varranno a tutti gli effetti come notifica delle stesse ai concorrenti che avranno l'onere di controllarne la pubblicazione prima di presentare l'offerta.

Per informazioni sulla presente procedura, rivolgersi ai referenti della Beinasco Servizi S.r.l. ai seguenti recapiti: tel. 011/3989742; fax 011/3989750; e-mail: beinascoservizi@beinascoservizi.it.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di offerta l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra S.A. e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo **PEC beinascoservizi@ilnome.net** e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla S.A.; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELLA FORNITURA

La S.A. intende aggiudicare tramite procedura aperta la fornitura, senza vincolo di esclusiva, di specialità medicinali per uso umano e per uso veterinario, specialità omeopatiche, fitoterapici, preparazioni galeniche, O.T.C., S.O.P., prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali,

parafarmaci, per il normale approvvigionamento della Farmacia Comunale di Beinasco. Tutti i prodotti forniti dovranno rispondere alle norme vigenti nel territorio italiano. Inoltre, il presente disciplinare ha per oggetto la fornitura degli altri servizi connessi, come specificato nel Capitolato Speciale d'appalto che regola la fase esecutiva dell'appalto.

4. IMPORTO DELLA FORNITURA

L'ammontare globale presunto della fornitura in oggetto è previsto in € **2.500.000,00** (duemilionicinquecentomila/00), IVA esclusa così articolato:

Lotto I - € 1.500.000,00 IVA esclusa - C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 760843572E

Lotto II - € 625.000,00 IVA esclusa - C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 76084378D4

Lotto III - € 375.000,00 IVA esclusa - C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 7608442CF3

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 stante l'assenza di rischi.

Il valore sopra citato è da considerarsi indicativo. La spesa totale presunta non impegna, quindi, la S.A. in alcun modo, potendo la stessa, in rapporto all'andamento del mercato, subire un incremento o un decremento, anche in relazione a nuove disposizioni legislative rilevanti per il settore farmaceutico, senza che l'operatore economico aggiudicatario possa sollevare eccezioni o pretendere indennità.

L'andamento presunto degli acquisti nei tre anni, per un totale di € 2.500.000,00, è il seguente: € 850.000,00 (primo anno - 2019); € 830.000,00 (secondo anno- 2020); € 820.000,00 (terzo anno- 2021).

5. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di tre anni, a partire, indicativamente, dal 01.01.2019 e cesserà il 31.12.2021.

Qualora il termine iniziale di decorrenza sia successivo a quello prima indicato, si avrà lo slittamento del termine finale in guisa che sia sempre rispettata la durata triennale del contratto.

E' consentita l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice.

Alla scadenza del contratto, l'operatore economico aggiudicatario, per evitare l'interruzione del pubblico servizio, dovrà continuare in regime di proroga a prestare la fornitura agli stessi patti e condizioni vigenti al momento della scadenza stessa, fino a quando la S.A. non avrà provveduto ad esperire una nuova procedura di gara o non avrà proceduto all'individuazione della migliore forma di gestione del servizio nel rispetto della normativa al tempo vigente. La proroga non potrà superare i sei mesi.

6. ARTICOLAZIONE ED AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

6.1 I prodotti oggetto della fornitura sono stati raggruppati, ai fini del presente contratto, nelle dieci categorie sotto indicate:

CATEGORIA MERCEOLOGICA	TIPOLOGIA DI PRODOTTO	INCIDENZA PERCENTUALE PRESUNTA
A	Specialità medicinali ad uso umano di classe A	58%
B	Specialità medicinali ad uso umano di classe C	15%
C	Medicinali equivalenti di classe A	3,5%
D	Medicinali equivalenti di classe C	0,5%
E	Farmaci di automedicazione OTC e SOP	6%
F	Farmaci omeopatici	2,5%
G	Specialità ad uso veterinario	1%
H	Galenici officinali	0,5%
I	Presidi per diabetici	4%
L	Prodotti parafarmaceutici e quanto non previsto nelle precedenti voci	9%

La suddivisione in categorie è stata prevista al solo scopo di raggruppare in categorie omogenee i prodotti, onde rendere possibile la formulazione delle offerte in modo analitico.

Di conseguenza non saranno prese in considerazione offerte di operatori economici che non riguardino la globalità della fornitura.

6.2 Per esigenze tecniche ed organizzative della Farmacia, la fornitura sarà aggiudicata agli operatori economici che presenteranno le migliori offerte secondo la seguente ripartizione in lotti:

- Lotto I: 60% dell'importo globale della fornitura (€ 1.500.000,00 IVA esclusa) all'operatore che avrà presentato il maggior sconto percentuale ponderato, derivante dalla ponderazione tra le percentuali di ribasso/sconto offerte sulle tipologie di prodotto di cui alle categorie merceologiche indicate al precedente punto 6.1 e le percentuali presunte di incidenza per ciascuna categoria merceologica;
- Lotto II: 25% dell'importo globale di fornitura (€ 625.000,00 IVA esclusa) all'operatore economico che avrà presentato la seconda migliore offerta.
- Lotto III: 15% dell'importo globale di fornitura (€ 375.000,00 IVA esclusa) all'operatore economico che avrà presentato la terza migliore offerta.

Per tutti i prodotti oggetto dell'appalto lo sconto dovrà essere riferito al prezzo di vendita al pubblico (al netto dell'IVA) o al prezzo di cessione, qualora non sia disponibile il prezzo di vendita.

6.3 L'aggiudicazione verrà effettuata, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice a favore dei tre concorrenti che avranno offerto i prezzi più bassi determinati dagli sconti percentuali globali più elevati, così come indicato al precedente punto 6.2 e determinati secondo il metodo dell'offerta a prezzi unitari. Lo sconto percentuale globale per ciascuna offerta è determinato dalla somma degli

sconti delle componenti della fornitura delle tipologie indicate nella tabella di cui al precedente punto 6.2 moltiplicate per le rispettive percentuali di fornitura.

I concorrenti possono presentare offerte per più lotti, ma potranno aggiudicarsene uno solo. A tal fine, l'ordine di aggiudicazione avverrà a partire dal Lotto "I" e a seguire i Lotti "II" e "III". Formatasi la graduatoria per ciascun lotto, qualora un concorrente risultasse aggiudicatario di più lotti, ferma restando per il concorrente medesimo l'aggiudicazione del primo lotto secondo l'ordine di cui sopra, quello successivo sarà aggiudicato con scorrimento della graduatoria del lotto interessato. In ogni caso, per ciascun lotto, nel caso di presentazione di una sola offerta si aggiudicherà l'appalto all'unico offerente, se in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione dell'offerta.

L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta purché valida. In tal caso la S.A. si riserva la facoltà di aggiudicare l'affidamento della restante quota del 40% (Lotto II e Lotto III) all'unico operatore economico offerente, nell'ambito della valutazione del pubblico interesse.

7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 c.p.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo

comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23.04.2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di esecuzione della fornitura (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23.04.2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16.03.1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

8. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4.05.1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21.11.2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso

dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37, del D.L. 3.05.2010 n. 78 conv. in l. 122/2010 oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. 14.12.2010 citato.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Codice di comportamento del Comune di Beinasco costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

9. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17.02.2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

9.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la S.A. acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

9.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto della fornitura riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili (2015 - 2016 - 2017) non inferiore ad € 900.000,00 IVA esclusa. Il settore di attività è la fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici ed altri generi vendibili nella farmacia comunale.

Tale requisito è richiesto in ragione del valore economico della fornitura e dell'alta specializzazione della stessa, al fine di selezionare un operatore affidabile e con un livello adeguato di esperienza e capacità strutturale.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio ovvero mediante copia conforme delle fatture che riportino in modo analitico le prestazioni svolte.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

b) Solvibilità per l'assolvimento degli impegni previsti per la realizzazione delle attività oggetto della fornitura.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante la presentazione di idonee dichiarazioni bancarie (almeno due) di Istituti di Credito o Intermediari bancari autorizzati ai sensi del D.lgs. n. 385/1993 diversi, indirizzate alla S.A..

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla S.A..

9.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Esecuzione negli ultimi tre anni della fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici ed altri generi vendibili nella farmacia comunale

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio (2015 - 2016 - 2017) la fornitura di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici sia per farmacie pubbliche che private per un importo non inferiore a quello per il lotto a cui intende partecipare. Se concorre per più lotti è sufficiente la dimostrazione delle forniture per un importo pari a quello del lotto di importo maggiore per il quale concorre.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, mediante un elenco da presentarsi in fase di gara con indicazione degli importi, i destinatari e il periodo. In fase di verifica dei requisiti l'elenco dovrà essere corredato da originale o copia conforme dei certificati o attestati di regolare esecuzione della fornitura rilasciati dall'Amministrazione/Ente o soggetto contraente con l'indicazione (almeno) degli importi, i destinatari e il periodo della fornitura.

9.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e dai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'**iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 9.1** deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE ovvero da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al **fatturato specifico** di cui al **punto 9.2 lett. a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria ed in misura non inferiore al 10% da ciascuna delle mandanti

Il requisito relativo alla **solvibilità** per l'assolvimento degli impegni previsti di cui al **punto 9.2 lett. b)** deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande,

consorziate/consorzianti o GEIE ovvero da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'**esecuzione delle forniture** di cui al **punto 9.3)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria ed in misura non inferiore al 10% da ciascuna delle mandanti.

9.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 9.1** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I **requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai punti 9.2 e 9.3**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

10. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della S.A. in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro

concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la S.A. impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

11. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare nei limiti del 30% dell'importo complessivo della fornitura in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 16.3.1. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna, comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

12. GARANZIE

L'offerta è corredata da:

a) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo a base di gara per ciascun lotto e, precisamente:

- ✓ € 30.000,00 (per il Lotto I);
- ✓ € 12.500,00 (per il Lotto II);
- ✓ € 7.500,00 (per il Lotto III).

In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome cauzioni

provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti;

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.lgs. 6.09.2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Beinasco Servizi S.r.l.; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1 del D.lgs 21.11.2007 n. 231, in contanti presso la Tesoreria societaria presso l'ufficio di Via Serea 9/1 a Beinasco o con assegno circolare non trasferibile intestato alla Beinasco Servizi S.r.l. o con bonifico intestato alla medesima sul conto corrente con IBAN IT90N0200830099000004960848 avendo cura di indicare nella causale "*Garanzia provvisoria per ... (indicare il lotto e la descrizione della gara)*";
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice e dovrà indicare quale beneficiario della stessa la Beinasco Servizi S.r.l., Via Serea n. 9/1, 10092 Beinasco (TO) (c.f. 07319600016).

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 31 del 19.01.2018;
- 4) avere validità per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della S.A.;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della S.A. per ulteriori 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7.03.2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi

requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione non autenticata della garanzia provvisoria ovvero la sottoscrizione della garanzia stessa da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20.12.2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27.01.2018, e sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara", allegando la ricevuta ai documenti di gara.

Il contributo è dovuto per ciascun singolo lotto per cui si presenta offerta in ragione del relativo importo del lotto stesso e, precisamente: **€ 140,00 (per il Lotto I); € 70,00 (per il Lotto II); € 35,00 (per il Lotto III).**

In caso di mancata presentazione della ricevuta la S.A. accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la S.A. esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. n. 266/2005.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano agli uffici della sede amministrativa della Beinasco Servizi S.r.l. – Via Serea n. 9/1, 10092 Beinasco (TO), negli orari di seguito indicati: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Il plico deve pervenire **entro le ore 12.30 del giorno 19 ottobre 2018**, esclusivamente all'indirizzo Beinasco Servizi S.r.l. – Via Serea n. 9/1, 10092 Beinasco (TO).

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni, codice PASSOE) e riportare la dicitura: **"OFFERTA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI PER LA FARMACIA COMUNALE 2019 – 2021 - NON APRIRE"**.

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportate sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno due buste chiuse, sigillate e separate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto della fornitura e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa"

"B - Offerta economica"

La mancata sigillatura delle buste "A" e "B" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. n. 445/2000. Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e

messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.beinascoservizi.it>.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.p.r. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "A", si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la S.A. potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità delle garanzie prestate in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della S.A. sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore, autentica sottoscrizione della garanzia provvisoria) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti della fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la S.A. assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la S.A. può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la S.A. procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9, del Codice è facoltà della S.A. invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta "A" contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE elettronico su supporto informatico, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta in bollo, preferibilmente secondo il modello allegato, e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni previste nel detto modello; nella domanda sono indicate, in particolare, le informazioni che seguono.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;

qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, secondo la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10.02.2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10.02.2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Atteso che la S.A. non dispone di un proprio servizio di gestione del DGUE in formato elettronico, il concorrente potrà compilare il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18.07.2016 o successive modifiche, preferibilmente utilizzando il modello allegato, che contiene tutte le informazioni e dichiarazioni di seguito indicate.

Come indicato dal M.I.T. nel comunicato del 30.03.2018 il concorrente potrà inserire il file compilato e firmato digitalmente su apposito supporto informatico (CD o USB) all'interno della busta "A" – documentazione amministrativa. E' in ogni caso ammessa anche la presentazione del documento in forma cartacea, sempre all'interno della busta "A", qualora lo stesso risulti firmato in

originale su carta e lo stesso sia accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di gara.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la S.A. a mettere a disposizione, per tutta la durata della fornitura, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della fornitura. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto, nonché la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A,C e D,e alla parte VI;
- 2) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 8 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**A**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all' idoneità professionale di cui paragrafo 9.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 9.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 9.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

16.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

16.3.1. Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- a) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, e 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
- b) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- c) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione sia sulla determinazione della propria offerta;
- d) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- e) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento del Comune di Beinasco e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri

dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- f) si impegna ad iniziare le prestazioni oggetto di appalto in pendenza di stipula del contratto sotto riserva di legge;
- g) **(per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.p.r. n. 633/1972 e a comunicare alla S.A. la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- h) indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76, comma 5 del Codice;
- i) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la S.A. a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la S.A. a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- j) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali (Regolamento UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
- k) **(per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267)** indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6, del R.D. 16.03.1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui alle precedenti lettere da a) a k), potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione nelle forme di cui al paragrafo 16.1.

Ciascun subappaltatore e ciascuna ausiliaria rendono le dichiarazioni integrative di cui alle precedenti lettere a) e b) allegandole al loro DGUE

16.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
- **documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un**

fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

- copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- **ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;**
- **almeno due idonee dichiarazioni**, da esibire in originale o in copia, **rilasciate da Istituti di Credito diversi**, attestanti che l'operatore economico è solido e ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità. La S.A. si riserva, in sede di verifica della documentazione presentata a comprova del requisito di cui trattasi, di chiedere agli istituti di credito che hanno rilasciato le relative dichiarazioni conferma di quanto nelle stesse attestato.

16.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 16.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero le relative percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero le relative percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - ✓ l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - ✓ l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - ✓ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero le relative percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti della fornitura, ovvero le relative percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti della fornitura, ovvero le relative percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura, ovvero le relative percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti della fornitura, ovvero le relative percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 16.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA

La busta “B – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione, l’offerta, redatta in lingua italiana e preferibilmente secondo il modello allegato, che dovrà contenere, in cifre e lettere, per ciascun lotto per cui si concorre, il ribasso percentuale sul prezzo al pubblico, al netto di IVA, offerto, sulla base di quanto indicato al precedente paragrafo 6.**

A pena d’esclusione dovrà essere riportato il ribasso offerto di tutte le tipologie di prodotto presenti nel lotto per cui si concorre. La mancanza anche di un solo ribasso relativamente anche ad una sola tipologia di prodotto costituirà motivo di esclusione dell’intera offerta per il lotto pertinente.

Le offerte dovranno essere espresse con un numero massimo di tre decimali. Qualora gli stessi fossero in numero maggiore, si arrotonderà, per eccesso o per difetto al terzo decimale come segue: per eccesso se il terzo decimale è pari a cinque, per difetto negli altri casi. La stessa regola si applicherà in tutti conteggi relativi alla procedura.

In caso di discordanza tra gli importi in cifre ed in lettere sarà in ogni caso ritenuto valido quello più favorevole per la S.A..

L’offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 16.1.

Sono inammissibili le offerte espresse in forma diversa da quella richiesta ovvero condizionate ovvero determinanti rialzi laddove sia richiesto un ribasso.

Non saranno altresì accettate offerte che non rispettino le indicazioni, le precisazioni e le modalità per la formulazione, previste nei documenti di gara, ovvero che risultino equivoche.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura è aggiudicata in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b) del Codice determinato secondo il metodo dell’offerta a prezzi unitari. Si rinvia al precedente paragrafo 6 recante “ARTICOLAZIONE ED AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA”.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **25/10/2018 alle ore 15,00** presso la sede della Beinasco Servizi S.r.l. e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese

interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante PEC (o, qualora non fosse possibile, tramite fax), ovvero, nel caso in cui il numero dei partecipanti alla gara fosse superiore a 10 (dieci), mediante avviso sul sito internet della Beinasco Servizi S.r.l., almeno 2 (due) giorni prima della data fissata. Parimenti le eventuali successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con lo stesso mezzo almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

Il Seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il Seggio di gara procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 15;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Nella stessa seduta o in altra seduta pubblica successiva, il Seggio di gara, una volta terminato il controllo della documentazione amministrativa, procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di gara formerà la graduatoria e procederà ai sensi di quanto previsto al paragrafo 20.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Seggio di gara chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 20.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il Seggio di gara provvede a comunicare le eventuali **esclusioni** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi economici in documenti contenuti nella busta "A";
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettanti i documenti di gara;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto il Seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi la S.A. procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

La S.A., al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi: i plichi saranno conservati presso un armadio chiuso a chiave in un ufficio parimenti chiuso a chiave presso la sede della Beinasco Servizi S.r.l.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la S.A. si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della S.A. procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Gli esiti della verifica dell'anomalia sono riportati dal Seggio di gara in seduta pubblica.

21. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il Seggio di gara formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato il minor prezzo, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo alla S.A. tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la S.A. si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la Beinasco Servizi S.r.l. ha deciso di aggiudicare la fornitura.

Prima dell'aggiudicazione, la S.A., ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la fornitura di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento

ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La S.A., previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la fornitura.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la S.A. procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La S.A. aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la fornitura non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la fornitura verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.lgs. 159/2011.

Dopo l'aggiudicazione, l'affidatario sarà invitato a presentare, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della comunicazione:

- la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice; la mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della S.A. che aggiudicherà la fornitura al concorrente che segue in graduatoria;
- la documentazione necessaria ai fini dei controlli antimafia e delle verifiche in merito al possesso dei requisiti dichiarati.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Beinasco Servizi S.r.l. procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la S.A. interpella progressivamente i soggetti che

hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2.12.2016 (G.U. 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla S.A. entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.200,00. La S.A. comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Torino, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

23. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali (Regolamento UE 679/2016), esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR), la Beinasco Servizi S.r.l., in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Beinasco Servizi S.r.l. - Via Serea n. 9/1 - 10092 Beinasco (TO), Tel. 0113989742.

Il Responsabile della protezione dei dati è Lauria Valentina contattabile all'indirizzo e-mail: segreteria@studiovlauria.it.

La Beinasco Servizi S.r.l. può avvalersi di soggetti terzi opportunamente nominati responsabili del trattamento per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui la S.A. ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 con tali soggetti la S.A. sottoscrive contratti che vincolano il Responsabile del trattamento al rispetto della normativa.

Il responsabile del trattamento interno è Boido Sergio contattabile all'indirizzo e-mail: beinascoservizi@beinascoservizi.it.

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dalla S.A. per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del consenso. I dati personali saranno trattati dalla S.A. esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento di gara che rientrano nei compiti istituzionali della S.A. e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento.

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per perseguire le finalità dichiarate.

I dati personali saranno trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni volte alla concreta tutela dei dati personali. I dati personali non saranno oggetto di comunicazione o diffusione, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi. I dati personali dei concorrenti non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione europea. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati forniti dai concorrenti di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal Regolamento ed esclusivamente da incaricati autorizzati dal titolare o dai fornitori opportunamente nominati responsabili del trattamento.

In qualità di interessato il concorrente ha diritto: (i) di accesso ai dati personali; (ii) di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; (iii) di opporsi al trattamento; (iv) di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nel caso si ritenga che i propri diritti vengano violati.

L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC all'indirizzo beinascoservizi@ilnome.net o lettera raccomandata a/r all'indirizzo Beinasco Servizi S.r.l. Via Serea n. 9/1 - 10092 Beinasco (TO).